



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.1999
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.05.2020*



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Scopo del regolamento	3
Art. 3 - L’oggetto dell’accertamento con adesione	3
Art. 4 - Gli atti concordabili	3
Art. 5 - Gli uffici competenti.....	4
Art. 6 - L’avvio del procedimento per iniziativa dell’ufficio.....	4
Art. 7 - L’avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.....	5
Art. 8 – Invito a comparire per definire l’accertamento.....	5
Art. 9 – Il contraddittorio	6
Art. 10 – La conclusione del procedimento	6
Art. 11 – Il perfezionamento dell’adesione	6
Art. 12 – Le modalità di versamento delle somme dovute	7
Art. 13 – La rateazione dell’importo	7
Art. 14 – La comunicazione del contribuente.....	7
Art. 15 – Gli effetti dell’adesione	8
Art. 16 – Le sanzioni applicabili.....	8
Art. 17 - I controlli sulla base delle dichiarazioni	8
Art. 18 - Decorrenza e validità’	9
Art. 19 – Norme transitorie.....	9
Art. 20– Avvertenze	9



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 2 – Scopo del regolamento

- 1 Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 3 - L'oggetto dell'accertamento con adesione

- 1 Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le entrate di natura tributarie comunale.

Art. 4 – Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, escludendo gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti. Esulano dal campo di applicazione dell'Istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è comunque determinabile sulla base di elementi certi.
2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art. 5– Gli uffici competenti

1. E. competente a definire il procedimento il Funzionario responsabile del tributo, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. - 6 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio competente, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'atto, invia al contribuente uno specifico invito a comparire da comunicare via posta elettronica certificata, o lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico che non siano in altro modo reperibili dall'ufficio presso il comune o altri enti pubblici, che lo stesso ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del primo comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Art. 7– L’avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 6, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L’istanza del contribuente, contenente l’indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’avviso mediante il servizio postale o posta elettronica certificata;
3. L’istanza deve essere presentata prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l’eventuale impugnazione (60 giorni) e l’impugnazione dell’atto comporta la rinuncia all’istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell’istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
6. L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall’ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d’impugnazione.
8. L’impugnazione successiva alla presentazione dell’istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio anche telefonicamente formula al contribuente l’invito a comparire.
10. All’atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamento o di rettifica.

Art. 8 – Invito a comparire per definire l’accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate, per iscritto, entro tale data.
La comunicazione del differimento avviene con le modalità di cui al comma 9 del precedente articolo 7.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 9 – Il contraddittorio

1. Per ogni incontro con il responsabile del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 10 – La conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:
 - con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e da responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art. 11 – Il perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Art. 12 – Le modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.

Art. 13 – La rateazione dell'importo

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano € 51.645,68
2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art. 14 – La comunicazione del contribuente

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'Indicazione del numero delle rate prescelte.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO V – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art. 15 – Gli effetti dell'adesione

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto di del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2 del presente articolo;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art. 16 – Le sanzioni applicabili

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento nonché quelle per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

CAPO VI – AMBITI PARTICOLARI

Art. 17 - I controlli sulla base delle dichiarazioni

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 18 - Decorrenza e validità'

1. Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 – Norme transitorie

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20– Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio potrà apporre la seguente dicitura:
“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del.. può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio. L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione..